

Associazione Straniamenti

Associazione di Promozione Sociale



Accogliere tra competenza e ascolto

**Corso di formazione per operatori specializzati
nell'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati**

Novembre 2015

Diritto di asilo e protezione internazionale in Italia

Parte seconda – Il diritto di asilo in pratica

Sergio Bontempelli



Parte terza

Le procedure

La domanda di asilo

- ◆ «La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente **presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso** nel territorio nazionale **o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora** del richiedente»

Fonte: DECRETO PROCEDURE. Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modifiche e integrazioni, art. 6 comma 1. Per il testo attualmente vigente si è consultato il sito Normattiva: <http://rs.gs/IX6>

La domanda di asilo: da notare



- ◆ In questa formulazione vi sono due cose importanti da osservare e tenere in mente: la prima riguarda **l'autorità che può ricevere le domande**, mentre la seconda è relativa a **chi può presentare l'istanza**

La domanda di asilo: a chi (1)



- ◆ La domanda di protezione internazionale si presenta alla **Polizia di frontiera**, se si è appena entrati in Italia, **oppure alla Questura**, se si è già presenti sul territorio
- ◆ Come si vede, non è possibile presentare l'istanza ad altre autorità
- ◆ In particolare, **le Ambasciate italiane all'estero non sono abilitate** a ricevere le domande di protezione

La domanda di asilo: a chi (2)



- ◆ Non potendo presentare la domanda all'Ambasciata italiana del loro paese, **i profughi non possono chiedere di entrare legalmente sul territorio allo scopo di chiedere protezione**
- ◆ Questo costringe migliaia di persone a raggiungere l'Italia in modo irregolare, senza visto, affrontando viaggi difficili e pericolosi, e spesso affidandosi ai cosiddetti trafficanti

I “canali umanitari”



- ◆ Di qui la richiesta, proveniente da molte associazioni e dallo stesso UNHCR, di istituire **canali umanitari**, cioè opportunità di **ingresso legale per chi deve chiedere protezione**

Come si sconfiggono i trafficanti



- ◆ Come ha osservato recentemente Carlotta Sami, portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, i trafficanti non si sconfiggono con una strategia repressiva, che ha al contrario rischia proprio di alimentare le reti illegali

Carlotta Sami sui trafficanti

◆ «Se si promuovesse una strategia di gestione legale delle migrazioni e dei rifugiati, sicuramente si toglierebbe fiato ai trafficanti. Ma continuare in questo modo, con una politica negazionista e proibizionista, non fa altro che arricchire i trafficanti»

Fonte:

- Carlotta Sami alla trasmissione DiMartedì su La7, 17 Febbraio 2015, reperibile sul web alla pagina <http://rs.gs/0BS>

La domanda di asilo: chi (1)



- ◆ Un secondo elemento rilevante riguarda chi è abilitato alla presentazione della domanda
- ◆ Dalla formulazione della legge si evince che può presentare la domanda **chiunque e in qualsiasi momento**: dunque, anche un immigrato irregolare, già presente in Italia da tempo, e privo di permesso di soggiorno, può richiedere protezione
- ◆ **Per la richiesta di asilo non serve né un visto regolare, né un passaporto, né un permesso di soggiorno**

La domanda di asilo: il modello C3



Una copia del modello C3 è scaricabile dal sito di Melting Pot alla pagina <http://rs.gs/jof>

- ◆ Il primo passo della procedura è dunque la presentazione della domanda
- ◆ L'autorità che riceve la richiesta – quindi la Polizia di frontiera o la Questura – fa compilare al richiedente un apposito modulo, detto “modello C3”
- ◆ Il modello C3 va compilato con attenzione in ogni sua parte



Mod. AA.EE.
N. 298

Mod. C/3

**VERBALE DELLE DICHIARAZIONI DEGLI STRANIERI CHE CHIEDONO IN ITALIA
IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO AI SENSI DELLA
CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 28 LUGLIO 1951**

(Legge n. 189 del 30 luglio 2002 - G.U. n. 173/L del 26-8-2002; D.P.R. del 16 settembre
2004 n. 303 del 15-5-1990 - G.U. n. 299 del 22/12/2004)

1.

.....
(cognome)

.....
(nome)

.....
(paternità)

.....
(maternità)

.....
(sesso) – M/F

.....
(data di nascita)

.....
(luogo, Stato)

Modello C3: informazioni rilevanti (1)

- ◆ Il modello C3 contiene alcune informazioni che il richiedente deve fornire nel dettaglio. In particolare:
 - **Dati anagrafici:** nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita (per il luogo di nascita deve essere indicato non solo lo Stato, ma anche la città: ad esempio, non basta indicare “Pakistan”, ma “Islamabad, Pakistan”)
 - **Gruppo etnico e religione:** gli estensori del modulo danno per scontata una “appartenenza etnica” del richiedente. Dove non sia possibile indicarla, è consigliabile indicare il gruppo linguistico (ad esempio “russo”, “ucraino”, ecc.)
 - **Documento di identità:** se il richiedente è in possesso di un passaporto, vanno indicati gli estremi precisi del documento (numero di passaporto, data di rilascio, data di scadenza ecc.)

Modello C3: informazioni rilevanti (2)

- **Stato di famiglia:** si chiede se il richiedente è coniugato, e se ha figli. Vanno indicati gli estremi esatti sia del coniuge che dei figli (nome, cognome, data e luogo di nascita, ecc.)
- **Periodi e luoghi di residenza dalla nascita:** si richiede di ricostruire la storia dei passaggi di residenza, dalla nascita all'arrivo in Italia. Vanno indicate sia le date, sia le città di residenza (ad esempio: dal Maggio 2005 al Giugno 2011 a Islamabad in Pakistan; dal Giugno 2011 al Maggio 2013 a Tripoli in Libia ecc.)
- **Lingue parlate correntemente:** vanno indicate le lingue che il richiedente parla in modo fluido

Modello C3: informazioni rilevanti (3)

- **Motivi per i quali ha lasciato il suo Paese d'origine e/o motivi per i quali non intende o non può farvi ritorno:** è consigliabile riempire questo campo con una formula generica, del tipo “il richiedente si riserva di fornire tutti i dettagli alla Commissione”

Il permesso di soggiorno (1)



- ◆ Dopo aver ricevuto la domanda di protezione, la Questura rilascia al richiedente un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido per sei mesi e rinnovabile fino alla conclusione della procedura di asilo

Il permesso di soggiorno (2)

◆ «Il richiedente **è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato** fino alla decisione della Commissione territoriale»

Fonte: DECRETO PROCEDURE. Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modifiche e integrazioni, art. 7 comma 1. Per il testo attualmente vigente si è consultato il sito Normattiva: <http://rs.gs/IX6>

Il permesso di soggiorno (3)

- ◆ «Al richiedente è rilasciato **un permesso di soggiorno** per richiesta asilo **valido nel territorio nazionale per sei mesi**, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale»

Fonte: DECRETO ACCOGLIENZA. Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, art. 4 comma 1. Per il testo del decreto si veda <http://rs.gs/7JL>

Il permesso di soggiorno (4)

◆ «La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale (...) costituisce permesso di soggiorno provvisorio»

Fonte: DECRETO ACCOGLIENZA. Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142, Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, art. 4 comma 3. Per il testo del decreto si veda <http://rs.gs/7JL>

Chi decide della domanda



- ◆ La domanda di protezione viene poi valutata da appositi organismi preposti alla decisione
- ◆ Questi organismi sono detti “Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale”

Le commissioni: composizione

- ◆ «Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da **un funzionario della carriera prefettizia**, con funzioni di presidente, da **un funzionario della Polizia di Stato**, da **un rappresentante di un ente territoriale** designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da **un rappresentante designato dall'UNHCR**»

Fonte: DECRETO PROCEDURE. Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e successive modifiche e integrazioni, art. 4 comma 3. Per il testo attualmente vigente si è consultato il sito Normattiva: <http://rs.gs/IX6>

Le Commissioni territoriali

COMMISSIONE TERRITORIALE SEDE	PRESIDENTE	COMPETENZA TERRITORIALE	SEZIONE SEDE	COMPETENZA TERRITORIALE
ANCONA	Viceprefetto dr. ssa Maria Marchetti	REGIONI: MARCHE, ABRUZZO		
BARI	Viceprefetto dr. Giuseppe Canale	PROVINCIA BARI + PROVINCIA MATERA	BARI	
BOLOGNA	Viceprefetto dr. Alfredo Nappi	REGIONE EMILIA ROMAGNA	FORLÌ	BOLOGNA, FERRARA, MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA FORLÌ-CESENA, RAVENNA, RIMINI
BRESCIA	Viceprefetto dr. Luigi Swich	PROVINCE: BRESCIA, BERGAMO, CREMONA, MANTOVA		
CAGLIARI	Viceprefetto dr. Pietro Pintori	REGIONE SARDEGNA		
CASERTA	Viceprefetto dr. ssa Eugenia Valente	PROVINCE: CASERTA, AVELLINO, BENEVENTO		
CATANIA	Viceprefetto dr. ssa Giuseppina Valenti	PROVINCE: CATANIA, ENNA	CATANIA ENNA CROTONE	CATANIA ENNA CROTONE, CATANZARO
CROTONE	Viceprefetto dr. Fabrizio Gallo	REGIONE CALABRIA	REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA, COSENZA, VIBO VALENTIA
FIRENZE	Viceprefetto dr. Francesco Masuidda	REGIONI TOSCANA, UMBRIA	PERUGIA	FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA, PISA, PISTOLA, PRATO, SIENA REGIONE UMBRIA + PROVINCIA AREZZO
FOGGIA	Viceprefetto dr. ssa Maria Assunta Colella	PROVINCE: FOGGIA, BARLETTA-ANDRIA-TRANI		
GORIZIA	Viceprefetto dr. Adolfo Valente	REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA		

Tabella tratta da Ministero dell'Interno, *Distribuzioni territoriali delle Commissioni per il riconoscimento della Protezione Internazionale*, file PDF, <http://rs.gs/kxb>

COMMISSIONE TERRITORIALE SEDE	PRESIDENTE	COMPETENZA TERRITORIALE	SEZIONE SEDE	COMPETENZA TERRITORIALE
ANCONA	Vicopresidente dr. ssa Maria Marchetti	REGIONI: MARCHE, ABRUZZO		
BARI	Vicopresidente dr. Giuseppe Canale	PROVINCIA BARI + PROVINCIA MATERA	BARI	
BOLOGNA	Vicopresidente dr. Alfredo Nappi	REGIONE EMILIA ROMAGNA	FORLÌ	BOLOGNA, FERRARA, MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA FORLÌ-CESENA, RAVENNA, RIMINI
BRESCIA	Vicopresidente dr. Luigi Swich	PROVINCE: BRESCIA, BERGAMO, CREMONA, MANTOVA		
CAGLIARI	Vicopresidente dr. Pietro Pintori	REGIONE SARDEGNA		
CASERTA	Vicopresidente dr. ssa Eugenia Valente	PROVINCE: CASERTA, AVELLINO, BENEVENTO		
CATANIA	Vicopresidente dr. ssa Giuseppina Valenti	PROVINCE: CATANIA, ENNA	CATANIA ENNA	CATANIA ENNA
CROTONE	Vicopresidente dr. Fabrizio Gallo	REGIONE CALABRIA	CROTONE REGGIO CALABRIA	CROTONE, CATANZARO REGGIO CALABRIA, COSENZA, VIBO VALENTIA
FIRENZE	Vicopresidente dr. Francesco Massidda	REGIONI TOSCANA, UMBRIA	PERUGIA	FIRENZE, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA, PISA, PISTOLA, PRATO, SIENA REGIONE UMBRIA + PROVINCIA AREZZO
FOGGIA	Vicopresidente dr. ssa Maria Assunta Colella	PROVINCE: FOGGIA, BARLETTA-ANDRIA-TRANI		
GORIZIA	Vicopresidente dr. Adolfo Valente	REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA		

LECCE	Vicoprofetto dr.ssa Giulia Casella	PROVINCE: LECCE, BRINDISI TARANTO		
MILANO	Vicoprofetto dr.ssa Maria Luisa Invernizzi	PROVINCE: MILANO, COMO, LECCO, LODI, MONZA-BRIANZA, PAVIA, SONDRIO, VARESE	MILANO	
PALERMO	Vicoprofetto dr.ssa Donatella Ferrara	PROVINCE: PALERMO, MESSINA		
ROMA	Vicoprofetto dr.ssa Barbara Pozzardi	REGIONE LAZIO	ROMA I ROMA II ROMA III FROSINONE	ROMA, RIETI, VITERBO " " FROSINONE, LATINA
SALERNO	Vicoprofetto dr. Giovanni Cirillo	PROVINCE: SALERNO, NAPOLI + PROVINCIA POTENZA + REGIONE MOLISE	CAMPOBASSO	SALERNO, NAPOLI + POTENZA REGIONE MOLISE
SIRACUSA	Vicoprofetto dr.ssa Chiara Armenia	PROVINCE: SIRACUSA, CALTANISSETTA, RAGUSA	CALTANISSETTA RAGUSA	SIRACUSA CALTANISSETTA RAGUSA
TORINO	Vicoprofetto dr.ssa Laura Cassio	REGIONI: PIEMONTE, LIGURIA, VALLE D'AOSTA	TORINO GENOVA	TORINO, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANIA-CUSIO-OSSOLA, VERCELLI REGIONE LIGURIA + PROVINCIA ALESSANDRIA
TRAPANI	Vicoprofetto dr. Francesco Tortorici	PROVINCE: TRAPANI, AGRIGENTO	TRAPANI AGRIGENTO	TRAPANI AGRIGENTO
VERONA	Vicoprofetto dr.ssa Adriana Sabato	REGIONI: VENETO, TRENINO-ALTO ADIGE	PADOVA	VERONA, BELLUNO, TREVISO, VICENZA + REGIONE TRENINO A.A. PADOVA, ROVIGO, VENEZIA

La decisione della Commissione



- ◆ Dopo aver ascoltato il richiedente, e dopo i dovuti accertamenti, la Commissione decide sullo status
- ◆ Come noto, sono possibili quattro decisioni: **diniego secco** (la domanda non è accolta), **protezione umanitaria**, **protezione sussidiaria** o **status di rifugiato**

Status e permesso di soggiorno



- ◆ Quando viene riconosciuta una qualche forma di protezione, il richiedente è autorizzato a rimanere in Italia
- ◆ Tuttavia, con un appesantimento burocratico tipico del nostro paese, la normativa prevede che, a seguito della decisione della Commissione, si rilasci anche un permesso di soggiorno corrispondente allo status
- ◆ **Il permesso di soggiorno viene rilasciato dalla Questura**

DOMANDA DI ASILO

Si può presentare in qualsiasi momento
alla Questura di domicilio
o alla polizia di frontiera

L'ITER DELLA DOMANDA

PERMESSO DI SOGGIORNO

Rilasciato per richiesta asilo
dalla Questura

ESITO POSITIVO

Status di rifugiato,
Protezione sussidiaria
O protezione umanitaria

PERMESSO DI SOGGIORNO

Rilasciato
dalla Questura

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione valuta

ESITO NEGATIVO

Rimpatrio o ricorso




Il permesso di soggiorno: durata (1)

- ◆ «**Il permesso di soggiorno per asilo** rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ha validità quinquennale ed è rinnovabile.
- ◆ Ai titolari dello status di protezione sussidiaria è rilasciato un **permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validità quinquennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria**»

Il permesso di soggiorno: durata (2)

- ◆ Quanto al permesso per motivi umanitari, non esiste una norma che ne definisce in modo certo la durata: di solito, quest'ultima è pari alle necessità documentate che ne hanno consentito il rilascio. Nella prassi amministrativa toscana, la durata è variabile dai 6 mesi a 1 anni



Parte quarta

L'onere della prova

Dimostrare di essere rifugiati



- ◆ Per essere accolta, la domanda del richiedente asilo deve essere ritenuta veritiera
- ◆ In quest'ultima parte della nostra lezione, cercheremo di vedere chi e come deve documentare il fondato timore di persecuzione, o il rischio di danno grave

“Esame dei fatti e delle circostanze”

◆ «**Il richiedente è tenuto a presentare,** unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, **tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda**»

L'onere della prova



- ◆ Come si vede, in questa formulazione **l'onere della prova** – cioè il compito di dimostrare che sussistono le condizioni per ottenere la protezione – **è a carico in primo luogo del richiedente asilo**
- ◆ È infatti il richiedente che deve produrre fatti, circostanze e documenti idonei a comprovare il suo diritto alla protezione

Come si fa a “provare” la persecuzione?



- ◆ Tuttavia, come è fin troppo evidente, **dimostrare con prove documentarie l'avvenuta persecuzione è, spesso, assai difficile, per non dire impossibile**
- ◆ Inoltre, il richiedente asilo è spesso fuggito dal suo paese portando con sé il minimo indispensabile, e non è in grado di produrre atti, documenti e materiali utili a dimostrare la sua posizione

Cosa dice l'UNHCR

- ◆ «In linea di principio, l'onere della prova grava su colui che ha presentato la domanda [di asilo]. Spesso, tuttavia, il **richiedente non è in grado di supportare le sue dichiarazioni con vere e proprie prove documentarie**: i casi in cui il richiedente è in grado di fornire tali prove rappresentano anzi l'eccezione piuttosto che la regola. Di solito una persona in fuga dalla persecuzione parte munito dello stretto indispensabile, spesso anche senza documenti di identità»

- UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the status of Refugees*, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, UNHCR, Ginevra 2011, <http://rs.gs/1Eh>, paragrafo 196, pag. 38. La traduzione è mia.

Nessun “certificato di persecuzione”...

- ◆ «Anche quando il ricorrente è in grado di accedere a documenti personali, non ci sarà mai una prova diretta delle persecuzioni o dei rischi futuri (...). **I persecutori** che praticano arresti arbitrari, torture, discriminazioni e violenze **non rilasciano dei certificati che attestano la persecuzione**, e le vittime cercano di sopravvivere occultando la propria identità, le proprie convinzioni e le proprie attività. Il risultato è che le affermazioni del ricorrente sono di solito la principale - e a volte anche l'unica - prova che dimostra il fondato timore di essere perseguitato»

Un onere della prova “attenuato”



- ◆ Difatti, nella normativa internazionale sull’asilo si parla di **“onere della prova attenuato”**
- ◆ Si riconosce cioè che la domanda può essere accolta, anche in assenza di prove certe, quando le dichiarazioni del richiedente risultano credibili

Il “beneficio del dubbio”



- ◆ Nella letteratura giuridica, l'onere della prova attenuato è definito anche come “beneficio del dubbio”

Che cos'è il beneficio del dubbio

- ◆ Può essere utile – scrive l'Hungarian Helsinki Committee – «confrontare l'asilo con altre procedure. Per esempio, nel **processo penale** molti paesi impongono un livello assai elevato di convinzione del giudice, e dunque di cogenza della prova (“oltre ogni dubbio” o **“al di là di ogni ragionevole dubbio”**) (...). Se un magistrato condanna una persona ad anni di carcere, deve essere sicuro, sulla base di prove molto convincenti, che la persona ha effettivamente commesso il reato. Nella maggior parte delle cause civili, il livello di prova sarà invece notevolmente inferiore (...). Negli ordinamenti di common law, lo standard di prova è il “bilanciamento delle probabilità” (“è più probabile che questa ipotesi sia vera che falsa”)»

Il beneficio del dubbio secondo l'UNHCR

- ◆ «È quasi impossibile per un rifugiato “dimostrare” ogni dettaglio della sua storia, e in effetti se si chiedesse questo requisito la maggior parte dei profughi non si vedrebbe riconoscere lo status. **È quindi spesso necessario concedere al richiedente il beneficio del dubbio.**
- ◆ Il beneficio del dubbio dovrebbe, tuttavia, essere concesso solo quando **tutte le prove disponibili sono state fornite e controllate**, e quando l'autorità incaricata di esaminare le domande ha accertato la **credibilità generale del richiedente**. Le **dichiarazioni** di quest'ultimo, inoltre, devono essere **coerenti e plausibili**, e non devono essere in contrasto con fatti noti»

- UNHCR, *Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the status of Refugees*, HCR/1P/4/ENG/REV. 3, UNHCR, Ginevra 2011, <http://rs.gs/1Eh>, paragrafi 203 e 204, pag. 39. La traduzione è mia.

Dunque



- ◆ Per l'UNHCR, si può concedere il beneficio del dubbio quando il richiedente abbia fornito tutta la documentazione disponibile, e quando le sue dichiarazioni risultino coerenti e credibili

Indicatori di credibilità



- ◆ La letteratura scientifica ha definito degli **indicatori di credibilità**, che consentono di stabilire se le dichiarazioni di un richiedente asilo sono effettivamente attendibili

INDICATORI DI CREDIBILITÀ

Indicatori interni

Capacità di raccontare i dettagli e di circostanziare la storia raccontata

Coerenza interna del racconto

Indicatori esterni

Coerenza con le informazioni raccolte da altri testimoni

Coerenza con le informazioni disponibili

Cosa dice la UE



- ◆ Anche la normativa europea ha stabilito delle regole per accertare la credibilità del richiedente asilo, pur in assenza di prove certe

La prova nella direttiva qualifiche

- ◆ «Qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) il richiedente ha compiuto **sinceri sforzi per circostanziare la domanda**;
 - b) **tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti** ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
 - c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute **coerenti e plausibili** e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
 - d) il richiedente **ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile**, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e
 - e) è accertato che **il richiedente è in generale attendibile**»

DIRETTIVA QUALIFICHE. Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, (al sito <http://rs.gs/gbZ>), art. 4 comma 5

La prova nel decreto qualifiche

- ◆ «Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:
- a) il richiedente ha compiuto **ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda**;
 - b) **tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti** ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
 - c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute **coerenti e plausibili** e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
 - d) il richiedente **ha presentato la domanda il prima possibile**, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
 - e) dai riscontri effettuati il **richiedente è, in generale, attendibile**»

Onere della prova condiviso



- ◆ Proprio perché riconosce la difficoltà di dimostrare in modo certo la persecuzione, la normativa internazionale prevede anche che lo Stato collabori attivamente nella ricostruzione della storia
- ◆ Si parla di **onere della prova condiviso** tra richiedente e organo statale preposto all'accertamento

Cosa dice l'UNHCR

- ◆ «Così, mentre l'onere della prova resta in linea di principio a carico del richiedente, **il dovere di accertare e valutare tutti i fatti pertinenti è condiviso tra il richiedente e l'autorità che esamina la domanda.** In alcuni casi, infatti, spetta a tale autorità il compito di utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per produrre le prove necessarie»

“Esame dei fatti e delle circostanze”

- ◆ «Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda.
- ◆ **L'esame** *[da parte della Commissione, ndr.]* **è svolto in cooperazione con il richiedente** e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda»

Il ruolo delle Commissioni



- ◆ Da questo punto di vista, benché tenuta (ovviamente) ad accertare la credibilità del richiedente, la Commissione dovrebbe porsi non in un'ottica di sospetto e di controllo, ma di cooperazione con l'aspirante rifugiato

Cosa accade nelle Commissioni



- ◆ Alcune inchieste recenti hanno rivelato la sostanziale inadeguatezza delle Commissioni territoriali, e la scarsa competenza di molti dei loro componenti

- **Anna Valentini, *Riconoscere i rifugiati: analisi delle modalità di valutazione dei richiedenti protezione internazionale tra Commissioni ministeriali e tribunali*, tesi di laurea, Università Ca' Foscari Venezia, a.a. 2013-2014, <http://rs.gs/HHj>**
- **Associazione Senzaconfine, *Le voci sospese. Come migliorare la procedura di riconoscimento della protezione internazionale in Italia: analisi e raccomandazioni*, Senzaconfine, Roma 2013, <http://rs.gs/vaY>**

Le commissioni: Valentini (1)

- ◆ Dalla ricerca di Anna Valentini, condotta sulle Commissioni di Roma e di Gorizia, emerge che:
 - **I criteri di nomina** dei membri delle Commissioni non **richiedono una particolare preparazione né è prevista una preliminare formazione** per loro; i più preparati risultano essere, come confermato anche dal Presidente della CT di Gorizia, i membri nominati dall'Unhcr. Gli altri membri spesso non hanno conoscenze specifiche, e si basano sulla propria esperienza, che spesso riguarda materia di immigrazione

Anna Valentini, Riconoscere i rifugiati: analisi delle modalità di valutazione dei richiedenti protezione internazionale tra Commissioni ministeriali e tribunali, tesi di laurea, Università Ca' Foscari Venezia, a.a. 2013-2014, <http://rs.gs/HHj>, pagg. 101 e ss.

Le commissioni: Valentini (2)

- Nelle interviste è emerso il medesimo **problema di preparazione e formazione da parte degli interpreti**, soprattutto per le lingue più rare o per le varianti dialettali
- I membri delle Commissioni generalmente **non hanno una preparazione specifica su come debba essere condotto il colloquio personale** (in merito alla durata, alla ricerca di informazioni, al *setting* più adeguato). La Commissione Nazionale, che dà indirizzi alle CCTT, non ha adottato linee guida che consentano di uniformare le modalità decisionali; le sue linee guida Nazionale risalgono al 2005, e sono in gran parte superate

Le commissioni: Senzaconfine (1)

- ◆ Dalla ricerca dell'associazione Senzaconfine, condotta sulla Commissione di Roma, emerge che:
 - Nella commissione vi sono difficoltà relative alla qualità dell'ascolto e della comprensione del richiedente nel corso dell'audizione;
 - I colloqui sono svolti **alla presenza di un unico membro della Commissione**, la redazione del verbale è fatta in forma sintetica e non integrale;
 - La Commissione **concepisce il colloquio in un'ottica di controllo** piuttosto che di apertura al racconto del richiedente;

Le commissioni: Senzaconfine (2)

- Sia i membri della Commissione sia gli interpreti **mancano di adeguata formazione;**
- **Manca una conoscenza approfondita** di alcune caratteristiche istituzionali e giuridiche, ma anche culturali e sociali, **dei paesi di provenienza;** ciò porta a giudicare il racconto del richiedente con categorie non sempre corrette;
- Manca una competenza generale sull'atteggiamento da tenere da parte delle Commissioni in sede di audizione;

Grazie a tutti/e



Continua alla prossima lezione

sergiobontempelli@gmail.com

<http://www.facebook.com/sergiobontempelli>

<https://independent.academia.edu/sergiobontempelli>

tel. +39-388-7415718

NOTA BENE:

Le immagini utilizzate sono state trovate su internet e quindi si presuppongono di pubblico dominio. Se qualcuno ha qualcosa da rivendicare mi contatti e le immagini saranno immediatamente rimosse



Quest'opera è distribuita con
Licenza Creative Commons

Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.